

# CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

8340

 **Consiglio Regionale del Veneto**

U del 05/04/2018 Prot.: 0008340 Titolario 2.6  
CRV CRV spc-UPA

Al Signor Presidente  
della PRIMA Commissione Consiliare

Al Signor Presidente  
della Giunta regionale

e, p.c.

Ai Signori Presidenti  
delle Commissioni Consiliari

Ai Signori Presidenti  
dei Gruppi Consiliari

Al Signor Assessore  
delegato per i rapporti tra il  
Consiglio e la Giunta regionale

Al Signor Segretario generale  
della programmazione

*Loro sedi*



X LEGISLATURA

**oggetto:** Progetto di legge n. 330  
Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Marino Finozzi,  
Nicola Ignazio Finco, Silvia Rizzotto, Antonio Guadagnini,  
Massimo Giorgetti, Sergio Berlato relativa a: "Modifiche ed  
integrazioni alla legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per  
l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale".

Ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto e degli articoli 44 e 61 del Regolamento  
del Consiglio regionale, trasmetto il progetto di legge indicato in oggetto.

La Prima Commissione consiliare presenterà la propria relazione al Consiglio  
entro i termini previsti dall'articolo 42 del Regolamento.

SERVIZIO ATTIVITÀ  
E RAPPORTI  
ISTITUZIONALI

Ufficio attività  
istituzionali

San Marco 2322  
Palazzo Ferro Fini..  
30124 Venezia

+39 041 2701416 *tel*  
+39 041 2701271 *fax*  
uatt@consiglioveneto.it  
www.consiglioveneto.it

Ove altre Commissioni dovessero rilevare nel progetto di legge di cui trattasi, aspetti ritenuti afferenti anche alla propria competenza e ritenessero pertanto di esprimere su questi proprio parere, ne formuleranno istanza ai sensi dell'articolo 51 comma 3.

La Commissione referente ha facoltà di acquisire ove ritenuto utile, il parere di altra Commissione per gli aspetti che rientrano nella competenza di questa, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 51 comma 2 e comma 4 del Regolamento.

Si invita infine il Presidente della Giunta regionale a trasmettere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, la scheda di analisi economico-finanziaria nei termini previsti nello stesso articolo.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

(Roberto Ciambetti)




IL SEGRETARIO GENERALE  
(dott. Roberto Valeri)



UFFICIO  
ATTIVITA' ISTITUZIONALI  
Il Dirigente  
dott.ssa Maria Teresa Manoni

SERVIZIO ATTIVITA' E RAPPORTI ISTITUZIONALI  
Il dirigente capo  
Alessandro Rota





# **CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**

**DECIMA LEGISLATURA**

---

## **PROGETTO DI LEGGE N. 330**

---

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Finozzi, Finco, Rizzotto, Guadagnini, Giorgetti e Berlato

**MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 16  
GENNAIO 2012, N. 5 "NORME PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE"**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 28 marzo 2018.

## **MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 16 GENNAIO 2012, N. 5 "NORME PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE"**

*Relazione:*

*Il progetto di legge si propone di adeguare la disciplina elettorale della Regione del Veneto per la elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale del Veneto, dettata con la legge regionale n. 5 del 2012 e successive modifiche ed integrazioni.*

*Le modifiche introdotte sono ascrivibili in significativa parte a ragioni di carattere tecnico-giuridico per conformare l'ordinamento regionale ad evoluzioni del quadro normativo statale in materia, nonché per adeguare formulazioni normative che hanno determinato, pur senza incidere sull'esito dei risultati elettorali in termini di contenzioso, problematiche interpretative a carico delle strutture ed uffici chiamati ad assicurare l'ordinato svolgimento delle operazioni elettorali.*

*Ci si intende riferire, in particolare, per la loro significatività, alle previsioni di cui alla legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 399) che ha disposto come le operazioni di voto per consultazioni elettorali debbano svolgersi in un unico giorno (ricorrente nella giornata di domenica) anziché in due giornate; sempre in via tecnica di conformazione alla normativa statale sopravvenuta si segnala l'articolo 1 comma 400 della legge di stabilità per il 2014 che ha abrogato, per ragioni riconducibili al contenimento della spesa pubblica, la apertura straordinaria degli uffici elettorali dei Comuni nei 20 giorni antecedenti alla presentazione delle liste elettorali.*

*Nel novero di tali modificazioni va iscritta anche la riduzione dei termini entro cui l'Ufficio centrale regionale deve decidere sui ricorsi contro le decisioni di non ammissione di liste e candidature: ciò al fine di assicurare, alla luce della nuova disciplina del contenzioso elettorale avanti al TAR, dettata dal codice del processo amministrativo, il coordinamento delle scadenze del procedimento elettorale con i termini per i ricorsi giurisdizionali previsti dalla normativa statale sul processo amministrativo.*

*Quanto sopra operando sia i coordinamenti tecnici conseguenti, sia le abrogazioni conseguenti.*

*Un ulteriore adeguamento, che invece inciderà in forme significative sulle stesse modalità di espressione del voto, ma che pure deve pure intendersi vincolato atteso che il legislatore regionale ha optato per un sistema elettorale basato sulla espressione di preferenze, è la modifica introdotta, già con la legge n. 20 del 2016, alla legge n. 165 del 2014 recante i principi fondamentali in materia elettorale per il legislatore regionale: trattasi della introduzione della cosiddetta "doppia preferenza di genere", di cui una riservata ad un candidato di sesso diverso, pena l'annullamento delle preferenze successive alla prima ed a cui consegue la necessitata modifica della stessa scheda elettorale (materia peraltro già oggetto di altra iniziativa legislativa presentata nella corrente legislatura).*

*Vengono altresì proposte ulteriori modifiche funzionali ad assicurare, pur nella ritenuta aderenza ai principi dettati dall'articolo 4, comma 1, lettera a) della legge n. 165 del 2004, ai sensi del quale "Le regioni disciplinano con legge il sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri*

regionali nei limiti dei seguenti principi fondamentali: a) individuazione di un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranze nel Consiglio regionale e assicuri la rappresentanza delle minoranze”, condizioni funzionali al potenziamento della governabilità delle istituzioni regionali, incidendo direttamente sui meccanismi di assegnazione dei seggi consiliari, in particolare rivedendo, in aumento, la percentuale dei seggi attribuibili alla coalizione regionale collegata al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale; quanto sopra nel rispetto del dettato statutario dell’articolo 34 comma 2, ai sensi del quale “Fanno altresì parte del Consiglio regionale il Presidente della Giunta regionale e il candidato alla carica di Presidente che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente” ma in linea con analoghe determinazioni ricavabili dal quadro normativo comparato delle legislazioni elettorali regionali.

Fra le modifiche introdotte, espressione di valutazioni e scelte, vanno infine annoverate altresì:

a) la revisione della disciplina delle incompatibilità poste dall’articolo 8 della legge regionale n. 5 del 2012, con la rimozione della previsione della incompatibilità con la carica di Consigliere regionale della carica di Consigliere comunale: e con ciò rivedendo una impostazione che costituiva un unicum nel panorama regionale delle disposizioni in materia di incompatibilità, accompagnando la modifica con una disposizione di prima applicazione che dispone la decorrenza di effetti a partire dalla prima legislatura regionale successiva all’entrata in vigore della legge;

b) una nuova disciplina in materia di presentazione di liste in esonero dagli adempimenti di raccolta delle firme, finalizzata ad evitare, sulla scorta della prima esperienza applicativa in occasione della presentazione delle liste per il rinnovo del Consiglio regionale e la elezione del Presidente della Giunta regionale della corrente legislatura, condizioni di estemporanea, strumentale proliferazione di gruppi consiliari.

Viene infine operata, sulla scorta del contenzioso elettorale conseguente alle plurime interpretazioni succedutesi in ordine al dettato del secondo periodo della lettera b) del comma 6 dell’articolo 22 della legge regionale n. 5 del 2012 e del meccanismo della attribuzione dei cosiddetti “seggi residui”, una semplice esplicitazione del dettato della norma, che valorizza il dato acquisito come da pronunce dei giudici amministrativi sui contenziosi determinatisi.

Completano l’articolato disposizioni di carattere tecnico, quale la clausola di neutralità finanziaria e la sostituzione del modello di scheda di votazione per la elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.

**MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 16 GENNAIO 2012, N. 5 "NORME PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE"**

**Art. 1 - Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale".**

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 è così sostituito:

*"1. Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali di uno dei comuni della Regione, compilate a termini del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 "Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali" e successive modificazioni, i quali abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il giorno delle elezioni."*

**Art. 2 - Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale".**

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 è così sostituito:

*"1. Sono eleggibili a consigliere regionale e a Presidente della Giunta i cittadini iscritti nelle liste elettorali di uno dei comuni della Repubblica, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il giorno delle elezioni."*

**Art. 3 - Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale".**

1. La lettera i) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 è così sostituita:

*"i) sindaco, assessore comunale;"*

**Art. 4 - Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale".**

1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 è così sostituito:

*"1. I componenti della Giunta regionale, nominati al di fuori dei componenti del Consiglio regionale, per la nomina e durante l'esercizio del mandato devono essere in possesso dei requisiti per essere candidati al Consiglio regionale, fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 3 ter dell'articolo 6, e non versare nelle situazioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste per i consiglieri regionali."*

**Art. 5 - Modifiche dell'articolo 14 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale".**

1. All'articolo 14 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) e la lettera b) del comma 4 sono così sostituite:

*"a) le liste dei candidati espressione dei gruppi consiliari presenti in Consiglio regionale da almeno il 365° giorno antecedente la data di convocazione dei comizi elettorali;*

b) *le liste dei candidati che abbiano ottenuto una dichiarazione di collegamento con gruppi consiliari presenti in Consiglio regionale da almeno il 365° giorno antecedente la data di convocazione dei comizi elettorali.*

*La dichiarazione di collegamento è conferita dal Presidente del gruppo consiliare, informata la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, per una sola lista e può essere effettuata anche a favore di lista con denominazione e simbologia diversa da quella del gruppo consiliare di collegamento.”;*

b) il comma 5 è soppresso;

c) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

*“8 bis. I candidati alla carica di Presidente della Giunta possono presentare la propria candidatura a consigliere regionale per un gruppo di liste della coalizione di cui sono i candidati in tutte le circoscrizioni elettorali.”;*

d) l'ultimo periodo del comma 9 è così sostituito:

*“Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo della lettera d) non si applicano alle liste corrispondenti a gruppi politici esistenti alla data di indizione delle elezioni in Consiglio regionale, nel Parlamento nazionale o nel Parlamento europeo, alle quali è allegata una dichiarazione attestante la legittimazione all'uso del contrassegno del gruppo politico. È fatta comunque salva la possibilità per le liste appartenenti ad una coalizione di utilizzare nell'ambito del proprio contrassegno il simbolo del candidato Presidente cui sono collegate e, viceversa, la possibilità per il candidato Presidente di utilizzare nel contrassegno l'insieme dei contrassegni delle liste collegate.”.*

**Art. 6 - Modifica dell'articolo 15 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 “Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale”.**

1. Il comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 è così sostituito:

*“3. Ai fini della sottoscrizione della candidatura si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 6.”.*

**Art. 7 - Modifiche dell'articolo 16 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 “Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale”.**

1. All'articolo 16 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera c) del comma 1 è così sostituita:

*“c) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il diciottesimo anno di età al giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;”;*

b) il comma 8 è così sostituito:

*“8. L'Ufficio centrale regionale decide nel giorno successivo.”.*

**Art. 8 - Modifiche dell'articolo 17 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 “Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale”.**

1. All'articolo 17 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5, sono apportate le seguenti modifiche:

a) L'alinea del comma 1 è così sostituito:

*“1. L’Ufficio centrale regionale, entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale:”;*

b) la lettera c) del comma 1 è così sostituita:

*“c) elimina i candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il diciottesimo anno di età entro il giorno delle elezioni e quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;”;*

c) dopo la lettera c) del comma 1, così come sostituita dalla lettera b) del comma 1 del presente articolo, è aggiunta la seguente:

*“c bis) verifica che le liste provinciali appartenenti al medesimo gruppo di liste siano state presentate in almeno quattro circoscrizioni ai sensi dell’articolo 13, comma 4, e qualora le liste non rispettino detta condizione ne dà comunicazione agli Uffici centrali circoscrizionali interessati;”;*

d) il comma 7 è così sostituito:

*“7. L’Ufficio centrale regionale decide nel giorno successivo.”.*

**Art. 9 - Modifica dell’articolo 18 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 “Norme per l’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale”.**

1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 è così sostituita:

*“a) dichiara non ammesse le liste per le quali, in seguito alle decisioni dell’Ufficio centrale regionale, sia venuto meno il collegamento di cui all’articolo 14, comma 10, lettera a), o che non siano state presentate in almeno quattro circoscrizioni elettorali;”.*

**Art. 10 - Modifiche dell’articolo 20 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 “Norme per l’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale”.**

1. All’articolo 20 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è così sostituito:

*“2. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato da due righe riservate all’eventuale indicazione di preferenze. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta collegato, affiancato dal contrassegno del candidato stesso. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta e il relativo contrassegno sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo.”;*

b) il primo periodo del comma 5 è così sostituito:

*“5. L’elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno sul relativo contrassegno e può esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome ed il cognome del candidato o dei due candidati compresi nella stessa lista. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l’annullamento della seconda preferenza.”;*

c) il comma 7 è così sostituito:

*“7. L’elettore può anche esprimere soltanto il voto per il candidato Presidente della Giunta, senza alcun voto di lista, tracciando un segno sul contrassegno o sul nome del candidato prescelto. In tal caso il voto si intende*

*validamente espresso anche a favore della coalizione a cui il candidato Presidente votato è collegato.”;*

d) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

*“8 bis. Qualora l’elettore esprima il voto soltanto attraverso una sola preferenza, scrivendo il cognome, ovvero il nome ed il cognome, di un candidato di una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore della lista provinciale stessa e del candidato Presidente della Giunta collegato, anche se espresso negli spazi previsti per altri gruppi di liste collegate allo stesso candidato Presidente della Giunta.”.*

2. Conseguentemente alle previsioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo, il modello di scheda unica di votazione per la elezione del Consiglio regionale e per l’elezione del Presidente della Giunta e relativa descrizione di cui all’allegato A alla legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 è sostituito dal modello di scheda unica di votazione per la elezione del Consiglio regionale e per l’elezione del Presidente della Giunta e relativa descrizione di cui all’allegato A alla presente legge.

**Art. 11 - Modifiche dell’articolo 22 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 “Norme per l’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale”.**

1. All’articolo 22 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5, sono apportate le seguenti modifiche:

a) prima della lettera a) del comma 3 è inserita la seguente:

*“0a) determina il numero di voti validi ottenuti da ciascun candidato Presidente nelle singole sezioni della circoscrizione, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b) del presente articolo ed ai sensi del comma 8 e comma 8 bis dell’articolo 20;”;*

b) la lettera a) del comma 3 è così sostituita:

*“a) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione. La cifra elettorale delle coalizioni è data dalla somma dei voti validi ottenuti, nelle singole sezioni della circoscrizione, dalle liste di ciascuna coalizione, più i voti espressi, senza indicazione di un voto di lista, per il candidato Presidente di ciascuna coalizione;”;*

c) la lettera h) del comma 4 è così sostituita:

*“h) alla coalizione regionale collegata al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale spetta il 65 per cento dei seggi attribuiti al Consiglio, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, con arrotondamento della cifra decimale all’intero più vicino, se la coalizione ha ottenuto almeno il 45 per cento dei voti validi conseguiti da tutte le coalizioni; spetta il 60 per cento dei seggi, con arrotondamento della cifra decimale all’intero più vicino, nel caso in cui la coalizione abbia ottenuto un numero di voti inferiore al 45 per cento e pari o superiore al 40 per cento dei voti validi; spetta il 55 per cento dei seggi, con arrotondamento della cifra decimale all’intero più vicino, nel caso in cui la coalizione abbia ottenuto un numero di voti inferiore al 40 per cento validi. L’Ufficio verifica che detti seggi siano già stati raggiunti o superati con le operazioni di cui alla lettera g); in caso contrario, attribuisce alla coalizione il numero di seggi previsti; procede poi, con le stesse modalità previste alle lettere f) e g), alla ripartizione dei seggi restanti tra le altre coalizioni ammesse;”;*

d) il secondo periodo della lettera b) del comma 6 è così sostituito:

*“L’assegnazione dei seggi residui, di cui al periodo precedente , viene condotta a partire dal gruppo di liste provinciali ammesse al riparto dei seggi con la minor cifra elettorale regionale.”.*

**Art. 12 - Abrogazione dell’articolo 26 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 “Norme per l’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale”.**

1. L’articolo 26 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 è abrogato.

**Art. 13 - Norma di prima applicazione.**

1. Le modifiche alle disposizioni in materia di incompatibilità alla carica di Presidente della Giunta e di Consigliere regionale di cui all’articolo 8 comma 1 lettera i) della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 così come sostituita dall’articolo 3 della presente legge, ivi comprese le conseguenti modifiche a valere per i componenti della Giunta regionale non consiglieri regionali, hanno effetto a valere dalla prima legislatura regionale successiva a quella in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

**Art. 14 - Clausola di invarianza finanziaria.**

1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.



## INDICE

Art. 1 - Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale".....	3
Art. 2 - Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale".....	3
Art. 3 - Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale".....	3
Art. 4 - Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale".....	3
Art. 5 - Modifiche dell'articolo 14 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale".....	3
Art. 6 - Modifica dell'articolo 15 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale".....	4
Art. 7 - Modifiche dell'articolo 16 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale".....	4
Art. 8 - Modifiche dell'articolo 17 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale".....	4
Art. 9 - Modifica dell'articolo 18 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale".....	5
Art. 10 - Modifiche dell'articolo 20 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale".....	5
Art. 11 - Modifiche dell'articolo 22 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale".....	6
Art. 12 - Abrogazione dell'articolo 26 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale".....	7
Art. 13 - Norma di prima applicazione.....	7
Art. 14 - Clausola di invarianza finanziaria.....	7



# CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

## DECIMA LEGISLATURA

*ALLEGATO AL PROGETTO DI LEGGE N. 330 RELATIVO A:*

**MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 16  
GENNAIO 2012, N. 5 "NORME PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE"**

**Allegato A (articolo 10, comma 2)**

**Modello della scheda di votazione per l'elezione del Consiglio regionale e del  
Presidente della Giunta regionale**

Descrizione

La scheda è di norma suddivisa in quattro parti uguali.

La prima parte, al pari della terza, contiene gli spazi necessari per riprodurre iniziando da sinistra, verticalmente ed in misura omogenea, racchiusi ciascuno in un apposito rettangolo, i contrassegni delle liste presentate nella circoscrizione elettorale con due righe, poste a destra di ciascun contrassegno, destinate all'espressione degli eventuali voti di preferenza.

Sulla seconda parte, così come sulla quarta, collocati a destra e geometricamente in posizione centrale rispetto al rettangolo ovvero all'insieme dei rettangoli contenenti i contrassegni delle liste presentate nella circoscrizione elettorale, sono stampati il nome ed il cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta con accanto, a destra, il relativo contrassegno, che rappresenta il contrassegno della rispettiva coalizione.

Il tutto sopra descritto è contenuto all'interno di un ulteriore più ampio rettangolo.

I rettangoli più ampi sono disposti sulla scheda secondo l'ordine risultato dal sorteggio compiuto dall'Ufficio centrale circoscrizionale.

Del pari i rettangoli contenenti il contrassegno di ciascuna lista presentata nella circoscrizione elettorale e le linee destinate all'eventuale indicazione della preferenza sono collocati, all'interno del rettangolo più ampio, seguendo l'ordine risultante dal sorteggio effettuato dall'Ufficio centrale circoscrizionale.

I contrassegni da riprodurre in ciascuna parte non possono essere in numero superiore a nove.

Qualora debbano essere riprodotti i contrassegni di più di nove liste presentate nella circoscrizione elettorale, collegate con il medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta, l'altezza della scheda è opportunamente aumentata in senso verticale, in modo da consentire la stampa dei contrassegni di tutte le liste presentate nella circoscrizione elettorale collegate.

In caso di necessità, si fa ricorso alle parti quinta e sesta e ad eventuali parti successive, necessarie e sufficienti per la stampa dei contrassegni di tutte le liste ammesse alla competizione elettorale.

La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada verso destra sulla seconda parte, entrambe sulla terza, il tutto sulla quarta ed, eventualmente, sulla quinta, sulla sesta e su quelle successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti tra loro. La scheda, così piegata, deve essere ulteriormente piegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente visibile il riquadro stampato, contenente le indicazioni relative a: "Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale della Regione del Veneto", data della votazione, circoscrizione elettorale, firma dello scrutatore e bollo della sezione. Le dimensioni minime della scheda per la votazione (corrispondenti ad una scheda suddivisa in quattro parti) devono essere di centimetri 39 x 22 e la carta impiegata per la stampa deve essere di grammatura pari a 90 grammi al metro quadrato.



Esempio grafico parte interna della scheda elettorale

prima parte

seconda parte

terza parte

quarta parte

<p>_____</p> <p>_____</p>	<p>NOME E COGNOME DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE</p>	<p>_____</p> <p>_____</p>	<p>NOME E COGNOME DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE</p>
<p>_____</p> <p>_____</p>	<p>NOME E COGNOME DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE</p>	<p>_____</p> <p>_____</p>	
<p>_____</p> <p>_____</p>	<p>NOME E COGNOME DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE</p>	<p>_____</p> <p>_____</p>	
<p>_____</p> <p>_____</p>		<p>_____</p> <p>_____</p>	
<p>_____</p> <p>_____</p>		<p>_____</p> <p>_____</p>	
<p>_____</p> <p>_____</p>		<p>_____</p> <p>_____</p>	
<p>_____</p> <p>_____</p>		<p>_____</p> <p>_____</p>	

PARTE NOTIZIALE  
(aggiornata alla data di presentazione del progetto)

**Nota all'articolo 1**

**Legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 (BUR n. 7/2012)**  
NORME PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL  
CONSIGLIO REGIONALE (1)

**Art. 5 - Elettorato attivo**

1. Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali di uno dei comuni della Regione, compilate a termini del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 "Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali" e successive modificazioni, i quali abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il primo giorno delle elezioni.

**Nota all'articolo 2**

**Legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 (BUR n. 7/2012)**  
NORME PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL  
CONSIGLIO REGIONALE

**Art. 6 - Elettorato passivo (1)**

1. Sono eleggibili a consigliere regionale e a Presidente della Giunta i cittadini iscritti nelle liste elettorali di uno dei comuni della Repubblica, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il primo giorno delle elezioni.

2. Non può essere immediatamente ricandidato alla carica di Presidente della Giunta chi ha già ricoperto ininterrottamente tale carica per due mandati consecutivi.

3. Non possono essere immediatamente rinominati assessori regionali coloro che hanno rivestito ininterrottamente per due mandati consecutivi la carica di componente della Giunta.

3 bis. Non possono essere immediatamente ricandidati consiglieri regionali coloro che hanno rivestito per due mandati consecutivi la carica di componente del Consiglio regionale. (2)

3 ter. Le limitazioni di cui ai commi 2, 3 e 3 bis sono riferite alle rispettive cariche. (3)

4. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei mandati di cui ai commi 2, 3 e 3 bis ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno. (4)

- 
- (1) Le disposizioni di cui al comma 3 bis e comma 3 ter come introdotti dal comma 1 e comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1 e la disposizione del comma 4 così come sostituito dal comma 3 dell'art. 1 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1 , per effetto del comma 4 dell'art. 1 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1 “si applicano con riferimento ai mandati successivi alle elezioni effettuate dopo l'entrata in vigore della presente legge”.
  - (2) Comma inserito da comma 1 art. 1 legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1 .
  - (3) Comma inserito da comma 2 art. 1 legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1 .
  - (4) Comma così sostituito da comma 3 art. 1 legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1 .

### **Nota all'articolo 3**

#### **Legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 (BUR n. 7/2012)**

#### **NORME PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE**

##### **Art. 8 - Cause di incompatibilità**

1. Le cariche di Presidente e consigliere regionale sono incompatibili con le seguenti cariche:

- a) membro di una delle due Camere;
- b) membro del Parlamento europeo;
- c) ministro o sottosegretario di Stato;
- d) giudice ordinario della Corte di cassazione;
- e) componente del Consiglio superiore della magistratura;
- f) membro del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
- g) magistrato del Tribunale superiore delle acque pubbliche, magistrato della Corte dei conti, magistrato del Consiglio di Stato, giudice della Corte costituzionale;
- h) presidente, assessore, consigliere provinciale;
- i) sindaco, assessore, consigliere comunale;
- l) amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza da parte della Regione o che da essa ricevano, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente;
- m) titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento che ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti nell'interesse della Regione ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detto ente in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della Regione;
- n) consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore dei soggetti di cui alle lettere l) ed m);

o) colui che ha lite pendente con la Regione, in quanto parte attiva o, qualora non sia parte attiva, la lite sia conseguente o promossa a seguito di giudizio definito con sentenza passata in giudicato;

p) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato della Regione ovvero di ente, istituto o azienda da essa dipendenti o vigilati, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;

q) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nell'articolo 7;

r) colui che ricopre la carica di Garante regionale dei diritti della persona, componente del Comitato regionale per le comunicazioni o della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna.

2. La fattispecie di cui alla lettera o) del comma 1 non si applica agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.

#### **Nota all'articolo 4**

##### **Legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 (BUR n. 7/2012)**

#### **NORME PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE**

##### **Art. 9 - Componenti della Giunta regionale non consiglieri regionali**

1. I componenti della Giunta regionale, nominati al di fuori dei componenti del Consiglio regionale, per la nomina e durante l'esercizio del mandato devono essere in possesso dei requisiti per essere candidati al Consiglio regionale e non versare nelle situazioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste per i consiglieri regionali.

#### **Nota all'articolo 5**

##### **Legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 (BUR n. 7/2012)**

#### **NORME PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE**

##### **Art. 14 - Presentazione delle liste di candidati**

1. Le liste dei candidati per ogni circoscrizione elettorale devono essere presentate alla cancelleria del tribunale dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria del tribunale rimane aperta, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.

2. Le liste sono presentate:

a) da almeno 750 e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;

b) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;

c) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;

d) da almeno 2.000 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti.

3. La firma degli elettori è apposta su un modulo recante il contrassegno di lista, l'indicazione del candidato Presidente al quale la lista è collegata, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 "Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale" e successive modificazioni. Deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto. Sono valide le firme che risultino autentiche a partire dalla data del decreto di indizione delle elezioni.

4. Dagli adempimenti di cui ai commi 2 e 3 sono esonerate:

a) le liste dei candidati espressione dei gruppi consiliari presenti in Consiglio regionale;

b) le liste dei candidati che abbiano ottenuto una dichiarazione di collegamento con gruppi consiliari già presenti in Consiglio regionale al momento della convocazione dei comizi elettorali. La dichiarazione di collegamento è conferita dal Presidente del gruppo consiliare, informata la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, per una sola lista e può essere effettuata anche a favore di lista con denominazione e simbologia diversa da quella del gruppo consiliare di collegamento.

5. Nei venti giorni precedenti il termine di presentazione delle liste, tutti i comuni devono assicurare agli elettori di qualunque comune la possibilità di sottoscrivere celermente le liste dei candidati e le candidature a Presidente della Giunta di cui all'articolo 15, per non meno di dieci ore al giorno dal lunedì al venerdì, otto ore il sabato e la domenica svolgendo tale funzione anche in proprietà comunali diverse dalla residenza municipale. Le ore di apertura sono ridotte della metà nei comuni con meno di 3.000 abitanti. Gli orari sono resi noti al pubblico mediante loro esposizione chiaramente visibile anche nelle ore di chiusura degli uffici, nonché attraverso gli organi di informazione.

6. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati; lo stesso elettore può sottoscrivere una lista di candidati e una candidatura a Presidente della Giunta collegata.

7. I candidati sono elencati nella lista con numerazione progressiva.

8. È consentito presentare la propria candidatura in un massimo di tre circoscrizioni elettorali purché sotto lo stesso simbolo. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro dodici ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati, invia le liste stesse all'Ufficio centrale regionale il quale, nelle dodici ore successive, sentiti i rappresentanti di lista, cancella le candidature eccedenti il limite di cui sopra partendo dalla lista presentata per ultima, e le rinvia, così modificate, agli Uffici centrali circoscrizionali.

9. Alla lista dei candidati sono allegati:

a) i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione. I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati;

b) la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato. La candidatura è accettata con dichiarazione firmata ed autenticata a norma del comma 3. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale" e successive modificazioni. La dichiarazione di accettazione è corredata del certificato di nascita del candidato o di idonea documentazione sostitutiva;

c) il certificato di iscrizione di ogni candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;

d) un modello di contrassegno della lista, anche figurato, in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti, formazioni e gruppi politici. Non è ammessa in particolare la presentazione, da parte di chi non ha titolo, di contrassegni riproducenti la denominazione, i simboli o gli elementi caratterizzanti di simboli, che, per essere usati tradizionalmente dai partiti, dalle formazioni politiche e dai gruppi presenti in Consiglio regionale, in Parlamento nazionale o in Parlamento europeo, possono trarre in errore l'elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi. Costituisce in particolare elemento di confondibilità anche una sola delle seguenti condizioni: 1) l'utilizzo di colori ed elementi grafici, i quali complessivamente risultino, nella posizione e nella rappresentazione grafica e cromatica, coincidere, sovrapponendo i due simboli, per oltre il 25 per cento del totale;

2) l'utilizzo di simboli, dati grafici ed effigi costituenti elementi di qualificazione dei contrassegni propri di altro partito, formazione politica o gruppo consiliare;

3) l'utilizzo di parole che siano parte fondamentale e caratterizzante della denominazione di altro partito, formazione politica o gruppo consiliare.

Le disposizioni di cui alla lettera d) non si applicano alle liste corrispondenti a gruppi politici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge in Consiglio regionale, nel Parlamento nazionale o nel Parlamento europeo. È fatta comunque salva la possibilità per le liste appartenenti ad una coalizione di utilizzare nell'ambito del proprio contrassegno il simbolo e la denominazione propri della coalizione e, viceversa, la possibilità per la coalizione di utilizzare nel contrassegno l'insieme dei contrassegni delle liste collegate.

10. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere:

a) la dichiarazione di collegamento ad un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, con indicazione del relativo contrassegno, allegato in triplice esemplare. La dichiarazione di collegamento è accompagnata da una dichiarazione di accettazione del collegamento, da parte del candidato stesso,

firmata ed autenticata a norma del comma 3. In mancanza della dichiarazione di collegamento regolarmente accettata, la lista non può essere ammessa;

- b) l'indicazione di due delegati autorizzati, oltre che alla presentazione della lista:
- 1) a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale circoscrizionale;
  - 2) a dichiarare, ai fini di cui all'articolo 15, comma 5, lettera a), il collegamento con un candidato alla carica di Presidente della Giunta.

#### **Nota all'articolo 6**

#### **Legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 (BUR n. 7/2012)**

#### **NORME PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE**

#### **Art. 15 - Presentazione della candidatura a Presidente della Giunta**

1. La candidatura alla carica di Presidente della Giunta è presentata presso la cancelleria della Corte d'appello, entro i termini di cui all'articolo 14, comma 1.

2. La candidatura di cui al comma 1 è presentata da un numero di elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione non inferiore a 3.500 e non superiore a 5.000. La firma degli elettori è apposta su un modulo recante il contrassegno del candidato Presidente della Giunta, il suo nome e cognome, luogo e data di nascita, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore; la firma degli elettori è autenticata con le modalità di cui all'articolo 14, comma 3.

3. Ai fini della sottoscrizione della candidatura si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, commi 5 e 6.

4. Alla candidatura sono allegati:

a) i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della candidatura, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione. I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati;

b) la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte del candidato Presidente. La candidatura è accettata con dichiarazione firmata ed autenticata a norma dell'articolo 14, comma 3. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni. La dichiarazione di accettazione è corredata del certificato di nascita del candidato o di idonea documentazione sostitutiva;

c) il certificato di iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;

d) un modello di contrassegno del candidato Presidente della Giunta, semplice o composito, anche figurato, in triplice esemplare, che rappresenta il contrassegno della rispettiva coalizione. Per il contrassegno si applica quanto disposto all'articolo 14, comma 9, lettera d).

5. La dichiarazione di presentazione della candidatura a Presidente della Giunta deve contenere:

a) la dichiarazione, a pena di inammissibilità, di collegamento con almeno un gruppo di liste provinciali presentate in non meno di quattro circoscrizioni elettorali. Devono comunque essere indicati anche tutti i gruppi di liste con cui è effettuato il collegamento con il candidato Presidente. La dichiarazione di collegamento è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione sottoscritta dai delegati alla presentazione delle liste provinciali interessate e autenticata secondo quanto previsto all'articolo 14, comma 3;

b) l'indicazione di due delegati autorizzati, oltre che alla presentazione della candidatura, a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio, i rappresentanti del candidato presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale regionale.

6. È esonerata dagli adempimenti di cui al comma 2 la candidatura a Presidente della Giunta collegata alle liste di cui all'articolo 14, comma 4.

#### **Nota all'articolo 7**

#### **Legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 (BUR n. 7/2012)**

#### **NORME PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE**

#### **Art. 16 - Esame ed ammissione delle liste. Ricorsi contro l'eliminazione delle liste o di candidati**

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:

a) verifica se le liste siano state presentate in termine, siano sottoscritte dal numero di elettori stabilito, comprendano un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e rispettino la disposizione di cui all'articolo 13, comma 6; dichiara non valide le liste che non corrispondano a queste condizioni e riduce al limite prescritto dall'articolo 13 comma 5 e comma 5 bis quelle contenenti un numero di candidati superiore, (8) cancellando gli ultimi nomi; ricusa i contrassegni che non siano conformi alle norme di cui all'articolo 14, comma 9, lettera d);

b) cancella dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dall'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, o per i quali manca la prescritta accettazione o la stessa non è completa a norma dell'articolo 14, comma 9, lettera b);

c) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il diciottesimo anno di età al primo giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;

d) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione;

e) corregge, in conseguenza delle decisioni di cui alle lettere b), c), d), la numerazione progressiva di cui all'articolo 14, comma 7, dei candidati di ogni lista.

2. I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.

3. L'Ufficio centrale circoscrizionale torna a radunarsi l'indomani alle ore 9 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno e deliberare seduta stante.

4. Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista.

5. Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista possono, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale regionale.

6. Il ricorso deve essere depositato entro detto termine, a pena di decadenza, nella cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale.

7. Il predetto Ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale regionale, il ricorso con le proprie deduzioni.

8. L'Ufficio centrale regionale decide nei due giorni successivi.

9. Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate nelle ventiquattro ore ai ricorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali.

#### **Nota all'articolo 8**

#### **Legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 (BUR n. 7/2012)**

#### **NORME PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE**

#### **Art. 17 - *Esame ed ammissione delle candidature alla carica di Presidente della Giunta***

1. L'Ufficio centrale regionale, entro il sesto giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale:

a) verifica se le candidature rispettino tutte le disposizioni di cui all'articolo 15; dichiara non valide le liste che non corrispondano a queste condizioni; ricusa i contrassegni che non siano conformi alle norme di cui all'articolo 14, comma 9, lettera d);

b) elimina i candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dall'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, o per i quali manca la prescritta accettazione o la stessa non è completa a norma dell'articolo 14, comma 9, lettera b);

c) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il diciottesimo anno di età al primo giorno delle elezioni e di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;

d) elimina i candidati per i quali, in seguito alle decisioni sull'ammissione delle liste, di cui all'articolo 16, sia venuto meno il collegamento minimo di cui all'articolo 15, comma 5, lettera a).

2. I delegati di ciascun candidato possono prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale regionale.

3. L'Ufficio centrale regionale torna a radunarsi l'indomani alle ore 9 per udire eventualmente i delegati dei candidati ed ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno e deliberare seduta stante.

4. Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati dei candidati.

5. Contro le decisioni di eliminazione dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, i delegati dei candidati possono, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, ricorrere allo stesso Ufficio centrale regionale.

6. Il ricorso deve essere depositato entro detto termine, a pena di decadenza, nella cancelleria dell'Ufficio centrale regionale.

7. L'Ufficio centrale regionale decide nei due giorni successivi.

8. Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate nelle ventiquattro ore ai ricorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali.

#### **Nota all'articolo 9**

#### **Legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 (BUR n. 7/2012)**

#### **NORME PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE**

**Art. 18 -** *Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale conseguenti alle decisioni sull'ammissione delle liste e delle candidature. Manifesto con le liste dei candidati e schede per la votazione*

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui siano stati presentati reclami ai sensi degli articoli 16, comma 5, e 17, comma 5, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale regionale, compie le seguenti operazioni:

a) dichiara non ammesse le liste per le quali, in seguito alle decisioni dell'Ufficio centrale regionale, sia venuto meno il collegamento di cui all'articolo 15, comma 5, lettera a);

b) assegna un numero progressivo a ciascuna coalizione e a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, di cui all'articolo 14, comma 10, lettera b), appositamente convocati;

c) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;

d) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate;

e) procede, per mezzo della Prefettura, alla stampa del manifesto con le liste dei candidati ed i relativi contrassegni, secondo l'ordine risultato dal sorteggio, ed all'invio di esso ai sindaci dei comuni della provincia, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro l'ottavo (9) giorno antecedente quello della votazione;

f) trasmette immediatamente alla Prefettura le liste definitive con i relativi contrassegni, per la stampa delle schede nelle quali i contrassegni saranno riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio.

2. Le schede sono realizzate in conformità all'articolo 20.

### **Nota all'articolo 10**

#### **Legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 (BUR n. 7/2012)**

#### **NORME PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE**

##### **Art. 20 - Scheda elettorale e modalità di votazione**

1. La votazione per l'elezione del Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta avviene su un'unica scheda, realizzata secondo il modello descritto nell'allegato A alla presente legge.

2. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all'eventuale indicazione di preferenza. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta collegato, affiancato dal contrassegno del candidato stesso. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta e il relativo contrassegno sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo.

3. In caso di collegamento di più liste provinciali con il medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta, il nome e cognome del candidato Presidente e il relativo contrassegno, che può essere costituito anche dall'insieme dei contrassegni delle liste collegate, sono posti al centro del secondo più ampio rettangolo di cui al comma 2.

4. La collocazione progressiva dei più ampi rettangoli e, al loro interno, dei rettangoli relativi alle liste collegate è definita mediante i sorteggi di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b).

5. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno sul relativo contrassegno e può esprimere un solo voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome, di uno dei candidati compresi nella lista stessa. L'elettore esprime il suo voto per uno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta tracciando un segno sul contrassegno o sul nome del candidato Presidente collegato alla lista per la quale esprime il voto.

6. L'elettore può alternativamente esprimere il proprio voto per un candidato alla carica di Presidente della Giunta non collegato alla lista prescelta tracciando un segno sul relativo contrassegno o sul nome del candidato.

7. L'elettore può anche esprimere soltanto il voto per il candidato Presidente della Giunta, senza alcun voto di lista, tracciando un segno sul contrassegno o sul nome del candidato prescelto. In tal caso il voto si intende validamente espresso anche a favore della coalizione a cui il candidato Presidente votato è collegato.

8. Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato Presidente collegato alla lista.

## Nota all'articolo 11

### **Legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 (BUR n. 7/2012)**

#### **NORME PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE**

#### **Art. 22 - Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale**

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni:

a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;

b) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e i reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il presidente del tribunale, ai sensi dell'articolo 15, primo comma, numero 2, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni di cui alla presente lettera, all'ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.

2. Ultimato il riesame, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale fa chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che, suggellato e firmato dai componenti dell'Ufficio medesimo, viene allegato all'esemplare del verbale di cui al comma 8.

3. Compiute le suddette operazioni, l'Ufficio centrale circoscrizionale:

a) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione. La cifra elettorale delle coalizioni è data dalla somma dei voti validi ottenuti, nelle singole sezioni della circoscrizione, dalle liste di ciascuna coalizione, più i voti espressi, senza indicazione di un voto di lista, per il candidato Presidente di ciascuna coalizione;

b) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista provinciale. La cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista provinciale è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione elettorale;

c) determina la cifra individuale dei candidati di ciascuna lista provinciale. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione elettorale;

d) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale l'ordine di presentazione nella lista;

e) comunica tempestivamente all'Ufficio centrale regionale il risultato di tutte le operazioni compiute.

4. L'Ufficio centrale regionale, ricevute le comunicazioni da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali:

- a) determina la cifra elettorale regionale attribuita a ciascuna coalizione, sommando le cifre elettorali circoscrizionali ad essa attribuite ai sensi del comma 3, lettera a);
- b) esclude dalla ripartizione dei seggi le coalizioni che non abbiano raggiunto il numero di voti di cui all'articolo 21 e, conseguentemente, i gruppi di liste ad esse collegate;
- c) stabilisce quale candidato alla carica di Presidente della Giunta abbia ottenuto il maggior numero di voti validi, compresi quelli di cui ai commi 6 e 8 dell'articolo 20. Il presidente dell'Ufficio centrale regionale proclama quindi eletto alla carica di Presidente della Giunta ed a consigliere regionale tale candidato; (10)
- d) stabilisce quale candidato alla carica di Presidente della Giunta abbia ottenuto il numero di voti validi immediatamente inferiore al candidato proclamato eletto e proclama eletto consigliere regionale tale candidato; (11)
- e) determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste provinciali, sommando le cifre elettorali circoscrizionali attribuite alle liste provinciali di ogni gruppo ai sensi del comma 3, lettera b);
- f) divide la cifra elettorale regionale attribuita a ciascuna coalizione, ammessa alla ripartizione dei seggi, successivamente per 1, 2, 3, 4, ..., e forma una graduatoria in ordine decrescente dei quozienti così ottenuti;
- g) sceglie, tra i quozienti di cui alla lettera f), i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da assegnare, e determina in tal modo quanti seggi spettino a ciascuna coalizione regionale;
- h) alla coalizione regionale collegata al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale spetta il 60 per cento dei seggi attribuiti al Consiglio, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, con arrotondamento della cifra decimale all'intero più vicino, se la coalizione ha ottenuto almeno il 50 per cento dei voti validi conseguiti da tutte le coalizioni; spetta il 57,5 per cento dei seggi, con arrotondamento della cifra decimale all'intero più vicino, nel caso in cui la coalizione abbia ottenuto un numero di voti inferiore al 50 per cento e pari o superiore al 40 per cento dei voti validi; spetta il 55 per cento dei seggi, con arrotondamento della cifra decimale all'intero più vicino, nel caso in cui la coalizione abbia ottenuto un numero di voti inferiore al 40 per cento dei voti validi. L'Ufficio verifica che detti seggi siano già stati raggiunti o superati con le operazioni di cui alla lettera g); in caso contrario, attribuisce alla coalizione il numero di seggi previsti; procede poi, con le stesse modalità previste alle lettere f) e g), alla ripartizione dei seggi restanti tra le altre coalizioni ammesse;
- i) procede alla ripartizione dei seggi assegnati ad ogni coalizione tra i gruppi di liste collegati nella coalizione stessa. A tal fine calcola la cifra elettorale regionale riportata complessivamente dai gruppi di liste collegati in ciascuna coalizione, sommando le rispettive cifre elettorali di cui alla lettera e) e divide tale valore per il numero di seggi spettanti alla coalizione stessa aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale di ciascuna coalizione. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste collegate per il quoziente elettorale della rispettiva coalizione ed assegna a ciascun gruppo di liste il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti a quoziente intero sono assegnati ai gruppi di liste con i maggiori resti in cifra assoluta; sono a tale scopo

presi in considerazione, e quindi considerati resti, anche i voti attribuiti ai gruppi di liste che non abbiano conseguito seggi a quoziente intero.

5. Successivamente, l'Ufficio centrale regionale:

a) divide il totale dei voti validi espressi a favore dei gruppi di liste ammesse al riparto in ogni circoscrizione per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione stessa, aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale circoscrizionale;

b) per ogni circoscrizione, divide la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista provinciale ammessa al riparto dei seggi per il quoziente elettorale circoscrizionale, ed assegna ad ogni lista provinciale il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti costituiscono seggi residui, da assegnarsi a norma del comma 6, lettera b);

c) determina la cifra elettorale residuale di ciascuna lista provinciale. La cifra elettorale residuale di una lista provinciale è uguale alla differenza tra il totale dei voti validi attribuiti alla lista nella circoscrizione ed il prodotto del quoziente elettorale circoscrizionale per il numero di seggi assegnati alla stessa lista ai sensi delle lettere a) e b). Sono da considerare cifra elettorale residuale di una lista anche i voti validi attribuiti alla lista che non abbia conseguito seggi ai sensi delle lettere a) e b).

6. Dopo le operazioni di cui ai commi 4 e 5, l'Ufficio centrale regionale:

a) verifica, per ciascun gruppo di liste, il numero di seggi assegnati a quoziente intero alle liste provinciali ai sensi del comma 5, lettere a) e b). Se tale numero supera quello dei seggi spettanti in base alle determinazioni di cui al comma 4, lettera i), toglie i seggi in eccedenza: i seggi eccedenti sono sottratti alle liste provinciali a partire da quelle che hanno avuto assegnati più seggi, seguendo l'ordine decrescente del numero dei seggi assegnati ad ognuna. In caso di parità di seggi assegnati, la sottrazione è a carico della lista che ha riportato un numero di voti validi inferiore in cifra assoluta. I seggi così recuperati sono assegnati come seggi residui, secondo le disposizioni di cui alla lettera b);

b) dispone in un'unica graduatoria regionale decrescente le cifre elettorali residuali di cui al comma 5, lettera c), e ripartisce tra le liste provinciali i seggi residui, in corrispondenza alle maggiori cifre elettorali residuali, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, fino a raggiungere per ciascun gruppo il numero di seggi assegnatigli a norma del comma 4, lettera i). L'assegnazione dei seggi residui viene condotta a partire dal gruppo di liste provinciali ammesse al riparto dei seggi con la minor cifra elettorale regionale. Qualora a seguito delle predette operazioni non vengano ripartiti tutti i seggi spettanti a ciascun gruppo di liste, i seggi residui sono ripartiti, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, a partire dalle liste provinciali del gruppo che abbiano ottenuto il minor numero di voti validi in cifra assoluta e proseguendo secondo la graduatoria crescente del numero dei voti validi riportati dalle altre liste provinciali del gruppo.

7. Successivamente, l'Ufficio centrale regionale determina il numero dei seggi spettanti definitivamente ad ognuna delle liste provinciali, sommando per ciascuna i seggi già assegnati a norma del comma 5, lettera b) e i seggi residui spettanti a norma del comma 6, lettera b). Quindi il presidente dell'Ufficio proclama eletti alla carica di consigliere i candidati di ogni lista provinciale

corrispondenti ai seggi spettanti, seguendo la graduatoria stabilita a norma del comma 3, lettera d).

8. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria dell'Ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.

9. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale è consegnato alla presidenza provvisoria del Consiglio regionale, nella prima adunanza del Consiglio stesso, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria della Corte di appello.

### **Nota all'articolo 12**

#### **Legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 (BUR n. 7/2012)**

#### **NORME PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE**

##### **Art. 26 - Ricorsi**

1. Per i ricorsi in materia di eleggibilità e decadenza e per quelli in materia di operazioni elettorali, si osservano le norme di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147 "Modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo" e successive modificazioni.

2. Le azioni popolari e le impugnative previste per qualsiasi elettore del comune dai predetti articoli sono consentite a qualsiasi elettore della Regione.

3. Per tutte le questioni e le controversie deferite alla giurisdizione ordinaria, è competente, in prima istanza, il tribunale del capoluogo della Regione